



LA CONSULTA SI PRONUNCIA SUL FINE VITA

In merito al cosiddetto aiuto al suicidio, la decisione dello scorso 25 settembre della Corte Costituzionale in un certo senso era prevedibile anche alla luce della posizione assunta dalla stessa Corte con l'ordinanza n. 207 dello scorso anno.

È ormai messo nero su bianco che, sebbene la norma dell'art. 580 c.p. continui ad assolvere all'importante ed attuale funzionale di tutelare il diritto alla vita, soprattutto delle persone psicologicamente più vulnerabili che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema ed irreparabile come quella del suicidio, è altrettanto fondamentale che, stante l'inerzia del Parlamento, l'interpretazione della *ratio* della norma in esame sia stata attualizzata in modo da garantire una primissima risposta giuridica anche a quelle situazioni che il legislatore del 1930 non poteva prevedere.

Nel mirino: il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza

Fino ad oggi, risultavano sprovvisti di copertura giuridica tutti quei casi nei quali, soggetti pienamente coscienti, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, fossero costretti a richiedere l'assistenza di terzi per porre fine alla propria vita anziché essere obbligati ad un mantenimento artificiale in vita non più voluto il cui rifiuto è tutelato dall'art. 32, II comma, della Costituzione. Nello specifico la Corte Costituzionale, nella sua ordinanza dello scorso anno, aveva fatto riferimento a quelle persone che, capaci di prendere decisioni libere e consapevoli, erano tenute in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale in quanto affette da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate assolutamente intollerabili e che in ragione di ciò, decidevano di rifiutare trattamenti anche vitali in quanto non corrispondenti alla propria visione della dignità di vivere.

Per superare tale *vulnus*, la Corte, come anticipato dal comunicato stampa di ieri, ha richiamato la normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (**legge 219/2017**) che permette di riconoscere ad ogni persona «capace di agire» il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, ivi compresi espressamente i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale. Tale riferimento normativo garantisce che l'esercizio del diritto al rifiuto dei trattamenti si collochi nel contesto della cosiddetta “alleanza terapeutica” tra paziente e medico, che funge da punto d'incontro tra l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, autonomia professionale e responsabilità del medico e ciò, al fine di garantire che una scelta grave come quella del fine vita sia pienamente consapevole.

Subordinando la non punibilità dell'aiuto al suicidio ex art. 580 c.p. al rispetto delle modalità previste dalla legge 219/2017, nonché alla verifica dei casi concreti da parte di una struttura sanitaria pubblica sentito il parere del comitato etico territorialmente competente, il giudice delle leggi ha fatto ciò che il legislatore non ha avuto il coraggio di fare, intervenendo in un vuoto normativo ormai intollerabile.

In conclusione

In attesa di leggere il dispositivo della sentenza, la posizione assunta dalla Corte Costituzionale va elogiata per la sua modernità e per la capacità di garantire una prima risposta sul tema del fine vita conforme ai principi costituzionali. Tale passo avanti, comunque, non esonera il legislatore dal dovere di assumersi, una volta per tutte, la responsabilità di intervenire a livello normativo per assicurare una risposta completa e chiara sulla fattispecie dell'aiuto al suicidio. In assenza infatti di una specifica disciplina della materia, molti aspetti restano sprovvisti di un adeguato supporto giuridico. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla necessità di individuare concretamente le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto al suicidio, all'esigenza di disciplinare il "processo medicalizzato" dell'aiuto al suicidio decidendo su un'eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale e così via, bilanciamenti questi che, come ricordato dalla Consulta, spettano in linea di principio al Parlamento.

Autore:



Dr. Luca Forcini lforcini@rinaldilawf.com